

Giovanni Ajassa *

Parta dalle infrastrutture la rinascita dell'edilizia

I dati Istat di fine agosto lo hanno confermato. La crescita dell'economia italiana rallenta a causa della frenata degli scambi internazionali alla quale si accompagna un progresso solo contenuto delle componenti interne della domanda. Nell'esperienza congiunturale come nelle tendenze di più lungo termine il convitato di pietra nella travagliata dinamica del nostro Pil ha una chiara identità settoriale. È il comparto delle costruzioni. Nel secondo trimestre 2018 il valore aggiunto delle costruzioni, valutato in volume, risulta inferiore di circa un terzo alla primavera di dieci anni or sono, all'inizio della recessione. Il calo di oltre trenta punti delle costruzioni si confronta ad un ritardo complessivo del Pil italiano, 2018 su 2008, che l'Istat restringe in poco più di cinque punti percentuali. Per un confronto internazionale valga citare il caso tedesco. Oggi in Germania il Pil è di quasi tredici punti maggiore di dieci anni fa. All'interno dell'economia tedesca, il valore aggiunto del settore delle costruzioni supera di oltre il dieci per cento il dato della primavera del 2008. Dentro la vigorosa ripresa tedesca un significativo contributo alla crescita è provenuto dalle costruzioni. Non altrettanto è avvenuto in Italia.

La profondità della crisi delle costruzioni è misurabile attraverso metriche ulteriori. Il numero delle imprese, che secondo i dati Eurostat è sceso da 635mila nel 2008 a 509mila nel 2016. Gli occupati, per i quali il conto delle unità di lavoro equivalenti - *full-time equivalent* - ancora mancanti per tor-

nare ai livelli di dieci anni fa ammonta secondo l'Istat a mezzo milione di posizioni, un quarto del totale. Fuori dal dominio delle variabili economiche, il settore delle costruzioni continua a mostrare una peggiore qualità del credito: nonostante i miglioramenti degli ultimi trimestri, alla metà dell'anno fa capo alle costruzioni poco meno del trenta per cento delle sofferenze relative al totale delle branche produttive.

Alla radice della crisi delle costruzioni c'è un deficit di investimenti. I dati Istat lo illustrano con rinnovata evidenza. A metà di quest'anno il volume degli investimenti nel complesso delle costruzioni - residenziali, non residenziali e infrastrutture - rimane 35 punti più basso rispetto ai livelli precedenti la recessione. Il divario aumenta a ben 41 punti se il confronto si fa sulle costruzioni in fabbricati non residenziali e altre opere quali strade, ponti e tun-

nel. L'Italia investe nella costruzione e manutenzione delle sue infrastrutture produttive e logistiche il 40% meno di dieci anni fa. È un deficit che va affrontato e corretto non solo per accelerare la crescita. Mettere in sicurezza, modernizzare e riqualificare le infrastrutture è un prerequisito della stabilità e della competitività del Paese.

Rilanciare le costruzioni partendo dal segmento infrastrutturale richiede adeguati finanziamenti. Ma il problema dei fondi non sembra rappresentare un vincolo prioritario. L'Ance, l'associazione dei costruttori, quantifica in 140 miliardi l'ammontare delle risorse già disponibili e provenienti da fonti italiane ed europee. Più che nella finanza, il problema sta nella burocrazia. Uno studio pubblicato a ottobre dello scorso anno nella collana "Questioni di Economia e Finanza" della Banca d'Italia ricorda come il tempo

medio di esecuzione dei lavori pubblici in Italia si attesti sui quattro anni e mezzo, di cui due anni e mezzo per le progettazioni, sei mesi per l'affidamento e un anno e mezzo per l'effettiva costruzione. Per le opere di importo più elevato la durata media del ciclo dei lavori pubblici si avvicina ai tre lustri. Sono tempi troppo lunghi.

Regole semplici, comprensibili e stabili sono necessarie per rilanciare il sistema dei lavori pubblici e gli investimenti in infrastrutture. Il rilancio è una sfida che riguarda innanzitutto il capitale umano, a partire da una professionalizzazione crescente della domanda pubblica con riguardo sia alla progettazione sia alla verifica della qualità delle opere. È una sfida di lungimiranza e di modernizzazione, con un rilancio degli investimenti che vada nella direzione della sostenibilità. Questo vuol dire, ad esempio, creare o ricostruire infrastrutture che accrescano la multi-modalità dei trasporti. In Italia la quota delle ferrovie e delle vie marittime sul totale del trasporto merci si ferma al 14% contro il 28 della Germania. Il rilancio delle costruzioni e delle infrastrutture strategiche è, infine, una sfida industriale. Una sfida che le migliori imprese italiane non avranno difficoltà a vincere, considerati i lusinghieri risultati di crescita che le nostre aziende hanno continuato a mietere all'estero lungo tutto il decennio della crisi italiana. Tempo è di tornare a investire in costruzioni e infrastrutture anche in Italia. Non in fretta, ma facendo presto.

* Direttore del Servizio Studi Bnl/
 Gruppo Bnp Paribas



Fisco L'introduzione della flat tax potrebbe comportare il taglio delle attuali agevolazioni. Ecco i possibili scenari

BONUS CASA A RISCHIO

LA MAPPA DEI BONUS RISTRUTTURAZIONI IN VIGORE NEL 2018

Norma	Detrazione	Opere e soggetti interessati
Ecobonus	50%	Acquisto e installazione di finestre e infissi, di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
	50%	Installazione di caldaia di classe energetica A con termoregolatori avanzati
Sisma bonus	70-75%*	Le agevolazioni valgono per privati ed enti locali che risistemano edifici pubblici, adeguandoli alle norme anti sismiche. Agevolati gli interventi per prima o seconda casa, per attività produttive o condomini localizzati nelle zone 1, 2 oppure 3, ad alto-medio rischio terremoti
Condomini	80-85%	Dal 2018 i condomini localizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che effettueranno lavori agevolabili con l'ecobonus e il sisma bonus, potranno contare su una detrazione all'80% se è previsto il passaggio dell'edificio a una classe inferiore di rischio sismico e dell'85% se si scende di due gradini. Saranno inoltre interamente detraibili le spese sostenute per la diagnostica degli edifici
Ristrutturazioni	50% fino a max 96.000 € per abitazione	Rifacimento delle facciate e manutenzione ordinaria dei condomini. Interventi di ristrutturazione straordinaria di abitazioni (e loro pertinenze) e anche ordinaria se si tratta di condomini
Verde	36% fino max 5.000 €	Interventi di abbellimento di giardini, terrazzi e balconi. L'incentivo è stato esteso anche agli spazi verdi
Mobili	50% fino max 10.000 €	Acquisto di mobili ed elettrodomestici. Ma lo sconto scatterà solo se l'acquisto è accompagnato da un'intervento di ristrutturazione dell'immobile

* 70% se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, del 75% se le classi sono due

GRAFICA MF MILANO FINANZA

di Teresa Campo

Ultima chiamata per i bonus ristrutturazioni? Gli addetti ai lavori sono già in allarme. L'annuncio del Governo di puntare sulla flat tax eliminando al contempo tutte le altre agevolazioni fiscali (tagliando quindi le imposte sul reddito invece che quelle sulle voci di spesa) mi-

naccia infatti in primo luogo quelle legate alle ristrutturazioni edilizie, dalle più tradizionali a quelle legate al risparmio energetico e alla messa in sicurezza antisismica, senza dimenticare il bonus mobili e il recentissimo bonus giardini. Grazie alla possibilità di recuperare metà del costo dei lavori nei successivi dieci anni (che potevano salire all'80% per i sisma bonus) con un massimale di 96 mila euro,

la misura ha riscosso grande successo negli anni, sia presso i privati ingolositi dall'agevolazione fiscale sia presso il settore edile che ha sostenuto negli anni più bui della crisi. Basta pensare che tra il 2008 e il 2015 i soli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici hanno attirato oltre 207 miliardi di investimenti. Il tutto

(continua a pag. 56)

Bonus

(segue da pag. 55)

combattendo al contempo il fenomeno del sommerso.

«Ma il rischio maggiore è che venga meno uno strumento così importante proprio nel momento in cui sarebbe più necessario», sottolinea Paolo Crisafi, direttore generale di Assoimmobiliare. «La messa in sicurezza del patrimonio immobiliare italiano, specie dopo la tragedia di Genova, e il contenimento dell'impatto energetico degli edifici sono oggi obiettivi importanti e improrogabili, e l'eliminazione del bonus potrebbe metterne a rischio la realizzazione». I più a rischio sembrano il bonus mobili e quello giardini: il primo era già in forse lo scorso anno, l'altro è al suo primo anno di vita, e ha subito suscitato qualche perplessità. Per gli altri non è ancora chiaro se verrebbero aboliti del tutto o se potrebbero essere ridotti al 36% (con limite a 48 mila euro), limite cui erano stati fissati in precedenza (salvo innalzarli al 50% e 98 mila euro nel

2012 per fronteggiare la crisi del mattone), decretandoli a un certo punto anche strutturali, cioè per sempre e non da rinnovare di anno in anno. Assoimmobiliare, insieme ad Ance (l'associazione dei costruttori) e Anci (quella dei Comuni) si stanno comunque dando da fare per scongiurare il pericolo cancellazione avviando un tavolo con Governo e Ministero, anche a livello locale, e stanno valutando l'impatto della misura sul comparto e sui ritorni per l'erario. «Siamo in generale favorevoli alla flat tax», spiega Crisafi, «ma la cancellazione delle agevolazioni non può essere generalizzata perché ciascuna ha proprie motivazioni e peculiarità. Diversamente gli effetti potrebbero essere disastrosi».

In ogni caso la speranza è che almeno per quest'anno poco cambi, anche perché il Governo ha già anticipato che l'introduzione della flat tax sarà graduale, partendo dalle imprese e dalle partite Iva. Chi ha in programma lavori di riqualificazione sui propri immobili è bene comunque che si affretti.

Ecco quali sono al momento le agevolazioni esistenti e

le ipotesi di taglio o modifica più accreditate. Al momento, l'Esecutivo pare orientato a mantenere le detrazioni Irpef riguardanti gli interessi passivi sui mutui (19% di quanto pagato per il finanziamento relativo all'acquisto della prima casa) e valutare se rifinanziare i provvedimenti in scadenza a fine anno. Sul fronte delle ristrutturazioni pare probabile il ritorno alla detrazione del 36% con massimale di 48 mila euro. Come accennato, più di altri sembra a rischio il bonus mobili, che consiste in una detrazione Irpef del 50%, con tetto di spesa di 10 mila euro, per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, recuperabile in dieci anni. Già lo scorso anno lo strumento agevolativo è stato a un passo dall'abolizione e in uno scenario di stretta alla fiscalità agevolata potrebbe essere tra i più colpiti.

Quanto al risparmio energetico (detrazione Irpef o Ires dal 50% al 75%, con tetto di spesa variabile in funzione dell'intervento, per la riqualificazione energetica degli immobili di tutte le categorie catastali) è attesa una limatura, ma non l'abolizione relativamente agli interventi riguardanti le singole unità immobiliari. Per i

condomini la misura incentivante scadrà a fine 2021, per cui per altri tre anni non sono possibili tagli.

In attesa di conferma è anche il bonus verde, che consiste nella detrazione Irpef del 36%, con tetto di spesa di 5 mila, per la sistemazione di aree verdi, recuperabile in dieci anni. La scadenza dell'agevolazione è fissata per la fine 2018 e il suo rinnovo non sembra probabile. Nessuna notizia invece sul sisma bonus che però non dovrebbe rischiare particolari tagli considerando anche le tante zone colpite o a rischio. Al momento possono usufruire delle agevolazioni non solo i privati ma anche gli enti locali che risistemano gli edifici pubblici, adeguandoli alle normative anti sismiche. Agevolati gli interventi per la prima o seconda casa, per le attività produttive o i condomini localizzati nelle zone 1, 2 oppure 3, ad alto medio rischio terremoti. La detrazione è del 70% se gli interventi determinano la riduzione di una classe di rischio, del 75% se le classi sono due. Prevista invece fino al 31 dicembre 2019 la detrazione Iva al 50% per l'acquisto di abitazioni di classe energetica A o B da parte di privati, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. (riproduzione riservata)

In salvo la cedolare secca al 10%

Rischio scampato, almeno per il 2019, anche per la cedolare secca ribassata per chi loca il proprio immobile a canone concordato. L'ultima finanziaria prorogava per un altro biennio il regime agevolato che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 10% sul canone concordato. Inizialmente l'aliquota ridotta al 10% era stata stabilita solo per il quadriennio 2014-2017 e poi dal 2018 era previsto che venisse innalzata al 15% (livello a regime). Tuttavia con la Legge di bilancio 2018 è stata prorogata per un altro biennio: ciò significa che continuerà a sussistere anche per tutto il 2019. Rimarranno le stesse regole per

quanto riguarda le modalità di opzione per la cedolare, a opera del locatore, e del versamento dell'imposta. La cedolare secca è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulle unità immobiliari locare (usufrutto, uso, abitazione), che non locano l'immobile nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Scegliendo la cedolare secca il locatore rinuncia, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto, a qualsiasi titolo (incluso quello per adeguamento Istat).

10 Set 2018

Suddivisione in lotti per favorire le Pmi? Conta di più la discrezionalità degli enti appaltanti

Roberto Mangani

Il principio della suddivisione in lotti trova la sua originaria affermazione nell'ordinamento comunitario. Ciò si spiega in ragione del favore che il legislatore comunitario riserva alla partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese, posto che una pluralità di appalti di dimensioni minori (i singoli lotti) sono più facilmente contendibili dalle piccole e medie imprese rispetto a un appalto di dimensioni maggiori.

Il suddetto principio ha trovato spazio – in coerenza con precedenti interventi del legislatore comunitario – anche nella più recente Direttiva 24/2014. In particolare, rilevano i contenuti del Considerando che giustificano l'introduzione del principio della suddivisione in lotti e offrono la chiave interpretativa della disciplina contenuta all'articolo 46.

Il Considerando 78 richiama la necessità di adeguare la dimensione degli appalti alle esigenze delle piccole e medie imprese. È poi stabilito in primo luogo che l'eventuale decisione dell'ente appaltante di non procedere alla suddivisione in lotti deve essere resa nota nella documentazione di gara; ma soprattutto viene indicata, sia pure in via esemplificativa, una casistica delle condizioni in presenza delle quali può trovare giustificazione la decisione dell'ente appaltante di non procedere alla suddivisione in lotti. Tale casistica fa riferimento all'ipotesi in cui tale suddivisione rischia di limitare la concorrenza o di rendere l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa; o ancora quando la necessità di coordinare i diversi soggetti ipoteticamente affidatari dei diversi lotti rischia di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto.

Il Considerando 78, sia pure esprimendo una preferenza per la suddivisione in lotti, si conclude ponendo a carico dell'ente appaltante la decisione ultima se procedere o meno a detta suddivisione, precisando che tale decisione «non è soggetta a supervisione amministrativa o giudiziaria».

La disciplina nazionale

Il legislatore nazionale ha dettato una specifica disciplina della suddivisione in lotti all'articolo 61 del Dlgs 50/2016, che riprende molti dei contenuti della norma comunitaria. Viene così ribadito che gli enti appaltanti, al fine di favorire l'accesso al mercato dei contratti pubblici delle microimprese e delle piccole e medie imprese, suddividono gli appalti in lotti funzionali o prestazionali. L'utilizzo dell'indicativo sta di per sé a rappresentare che la suddivisione in lotti costituisce la modalità ordinaria che le stazioni appaltanti devono adottare. I lotti possono essere individuati o in termini quantitativi, cioè come una parte omogenea di un appalto più grande (lotto funzionale) o in termini qualitativi, cioè come parti di prestazioni diverse (lotti prestazionali). Immediatamente dopo aver fissato questo principio la norma prevede che le stazioni appaltanti motivino la mancata suddivisione in lotti, dando evidenza di tale motivazione nel bando di gara o nella lettera di invito o nella relazione unica che accompagna la procedura di gara.

In sostanza **la regola generale è quella della suddivisione in lotti**, che l'ente appaltante può derogare solo fornendo un'adeguata motivazione delle ragioni che inducono ad operare una scelta diversa, cioè quella della messa in gara di un unico appalto. Va peraltro rilevato che il legislatore nazionale, a differenza di quello comunitario, non fornisce alcuna esemplificazione delle ipotesi che possono legittimare la deroga al principio della suddivisione in lotti. In questo modo viene notevolmente ampliato l'ambito della discrezionalità dell'ente appaltante, che non ha vincoli nell'individuare le ragioni che gli fanno eventualmente preferire la non suddivisione in lotti. A questo ampliamento corrisponde un notevole spazio interpretativo, anche da parte dei giudici chiamati a verificare se l'ente appaltante abbia fatto un corretto uso della sua discrezionalità.

Un caso emblematico: i servizi di vigilanza e di portierato

Per capire come il notevole spazio interpretativo possa essere colmato con soluzioni opposte è utile fare riferimento a un caso emblematico, rappresentato dall'affidamento dei servizi di vigilanza e di portierato e alla scelta se affidarli congiuntamente o separatamente. A fronte della scelta di un ente appaltante di bandire una gara per l'affidamento, tramite un unico appalto, del servizio di vigilanza attiva armata e di vigilanza passiva (portierato ed accoglienza) delle proprie sedi amministrative veniva proposto ricorso da parte un concorrente privo di un requisito di qualificazione richiesto dal bando (l'autorizzazione prefettizia necessaria per lo svolgimento del servizio di vigilanza armata).

Il giudice amministrativo di primo grado ha ritenuto che la scelta dell'ente appaltante di affidare con un'unica gara i due servizi debba ritenersi illegittima a meno che tale accorpamento non sia adeguatamente motivato sulla base di ragioni plausibili e opportunamente argomentate. Proprio sotto quest'ultimo profilo il giudice ha ritenuto la motivazione del tutto insufficiente, fondandosi su generiche ragioni di risparmio che sarebbero derivate dall'accorpamento.

I due servizi indicati sono infatti del tutto distinti tra loro, presentando caratteristiche oggettive e anche discipline regolatorie molto diverse; di conseguenza, l'affidamento congiunto di tali servizi deve ritenersi in contrasto con il principio della suddivisione in lotti, sancito dall'articolo 51 del Dlgs 50/2016 (così Tar Lazio, Sez. I – quater, n. 4293 del 6 aprile 2017).

Di opposto avviso è stato il Consiglio di Stato. Il giudice di appello ha infatti ritenuto che fossero sufficienti a giustificare l'accorpamento da un lato esigenze tecnico – funzionali, da ravvisare nella correlazione funzionale dei due servizi e nel coordinamento del personale impiegato; dall'altro le economie di costi, derivanti dalla contrazione del personale impiegato in relazione alle sinergie delle prestazioni. Ha dunque ritenuto valide le motivazioni in questo senso avanzate dall'ente appaltante a giustificazione della scelta di non procedere alla suddivisione in lotti (Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1138).

Lotti prestazionali e lotti funzionali

Come detto l'articolo 51 prende in considerazione due diverse tipologie di lotti: quelli funzionali e quelli prestazionali.

I lotti prestazionali si distinguono in relazione alle diverse categorie e specializzazioni di cui si compone il complesso unitario delle prestazioni. In sostanza, in questa ipotesi vi sono una pluralità di prestazioni eterogenee, cosicché la loro suddivisione in singoli lotti può apparire per molti versi una scelta razionale e che in ultima analisi risponde a principi di logicità e buona amministrazione. Di conseguenza l'eventuale motivazione della mancata suddivisione in lotti deve essere particolarmente pregnante, tale cioè da superare quella che appare come la scelta più naturale.

Diversa si presenta la questione con riferimento ai c.d. lotti funzionali. Secondo la definizione contenuta alla lettera qq) del comma 1 dell'articolo 3 del Dlgs 50 il lotto funzionale costituisce una parte di una prestazione omogenea, caratterizzata da autonoma fruibilità e fattibilità. A differenza dall'ipotesi precedente non vi quindi una diversità qualitativa tra le prestazioni che consente di distinguere i singoli lotti in base alle relative categorie di specializzazione, ma un'articolazione di tipo sostanzialmente quantitativo. In altri termini i diversi lotti funzionali sono tra loro omogenei e, rispetto all'unitarietà della prestazione, si caratterizzano per il fatto che ognuno di essi ha una propria compiutezza, che ne consente la separata fruibilità anche a prescindere dal completamento degli altri.

È evidente che, dal punto di vista dell'applicazione pratica, la suddivisione di una prestazione omogenea in lotti funzionali presenta profili problematici più accentuati rispetto all'ipotesi dei lotti prestazionali.

E infatti, proprio in relazione a questa ipotesi, la giurisprudenza prevalente ha affermato il principio generale secondo cui la suddivisione in lotti rappresenta una scelta ampiamente discrezionale dell'ente appaltante, che non può essere censurata sulla base di criteri di mera opportunità. Rientra cioè nelle valutazioni di merito dell'ente appaltante – come tali non

soggette al sindacato di legittimità del giudice amministrativo – la scelta se suddividere un appalto omogeneo in più lotti funzionali o preservarne l'unitarietà, tenendo conto che una soluzione che vada nel senso dell'unitarietà può ben essere giustificata in relazione alle specifiche modalità esecutive in cui le prestazioni devono svolgersi considerando la situazione fisica dei luoghi o le condizioni giuridiche in cui l'appaltatore è chiamato ad operare. Inoltre, la mancata suddivisione in lotti funzionali può trovare ragione anche nei risparmi di spesa conseguibili in relazione a un affidamento unitario in luogo di una pluralità di affidamenti separati.

Conclusioni

In definitiva, sembra ragionevole affermare che l'applicazione pratica del principio della suddivisione in lotti non può prescindere da un significativo margine di discrezionalità dell'ente appaltante che, in relazione alle specificità dei singoli casi, gode di un spazio ampio di valutazione in ordine alle scelte da effettuare. Spazio che appare più significativo in relazione ai lotti funzionali, ma che sussiste anche in relazione ai lotti prestazionali.

Le valutazioni effettuate dovranno essere ispirate ai generali principi di logicità e ragionevolezza, con il solo onere di fornire un'adeguata e articolata motivazione della soluzione adottata qualora la stessa sia nel senso di optare per l'unitarietà dell'appalto.

Quella fatta da Delrio complica la vita agli onesti e agevola invece chi vuole delinquere

Rifare la legge sugli appalti

Basterebbe che l'appaltatore garantisse l'intero appalto

DI DOMENICO CACOPARDO

Torniamo sul tema caldo delle nuove norme anticorruzione per completare il ragionamento di ieri. Chi segue i problemi della pubblica Amministrazione sa (come, a pelle, credo che sappia anche Giuseppe Conte, attuale primo ministro) che la corruzione si combatte certo con il diritto penale, ma soprattutto con il diritto amministrativo. Il germe di questo grave reato che incide prima di tutto sulla terzietà pubblica e poi sull'economia, si annida in una magica parola: «Discrezionalità». Essa consiste nella facoltà conferita al responsabile di una procedura di indicare a discrezione il beneficiario. L'evoluzione delle norme, peraltro, ha abbondantemente arato la discrezionalità, nascondendola in un'altra magica parola: «qualità». Che cosa c'è di più discrezionale di un giudizio di qualità?

Laddove, perciò, leggendo una legge, scorgete la parola

«qualità», là troverete il varco attraverso il quale si insinua la discrezionalità e, ovviamente, la possibilità che il responsabile scelga per interessi non strettamente pubblici, anzi strettamente privati. Privatissimi. Se avete voglia, andate in rete e scorrete il codice degli appalti, la legge di cui Graziano Delrio e Raffaele Cantone vanno a torto orgogliosi. Troverete un sistema complicatissimo, inattuabile in tempi brevi per le piccole commesse e ancora più complicato per le grandi, per le quali, peraltro, si pretende, in ogni caso, un giudizio di qualità.

Spesso questo è attribuito a una commissione, ma ciò non risolve il problema, visto che in ogni organo collegiale ci può essere una (o più) pecora zoppa o un esperto, più esperto degli altri che, per tanti motivi, è capace di imporre il suo giudizio agli altri (gli ordini professionali e le università fisiologicamente sono soggetti piramidali; nei quali chi sta al vertice è difficilmente contrastabile). Sarebbe lodevole sot-

topporre il codice degli appalti a una approfondita rilettura, rendendo numerici tutti i parametri necessari per la scelta di un contraente privato, compresi quelli definibili qualitativi.

Per raggiungere questo scopo occorrono due requisiti. Il primo è una progettazione così avanzata da consentire un'analisi puntuale della natura delle offerte economiche. Il secondo è reintrodurre il miglior prezzo (il massimo ribasso), stupidamente demonizzato negli ultimi anni. Stupidamente e dolosamente, giacché chi si oppone al miglior prezzo difende di fatto la possibilità di manovrare sugli altri fattori di giudizio. Certo, nel sistema italiano per il quale le garanzie dell'appaltatore sono limitate a una quota modesta dell'importo dell'appalto, il massimo ribasso spinge le imprese a esagerare, a scapito della qualità della loro fornitura. Ma se, come accade nei tender internazionali, la garanzia copre il valore dell'intera opera, risulta evidente che il massimo ribasso possibile sarà in ogni

caso quello ragionevolmente sostenibile.

Sembra complesso, ma è facile, come sono facili tutti gli istituti di *common law*: concorso, partecipazione con garanzia integrale dell'opera, offerta economica. Il tutto riscontrabile in numeri non a parole. Discrezionalità dei responsabili dei procedimenti annullata. Occasioni di corruttela annullate, almeno nella fase di scelta del privato contraente. Possibilità di intervento dell'autorità giudiziaria maggiori e di maggiore efficacia, visto che si tratta di verificare la rispondenza della scelta dell'appaltatore a criteri elementari facilmente riscontrabili.

Il ministro Alfonso Bonafede, prima di incoronarsi principe della lotta alla corruzione, approfondisca il problema e integri, in Parlamento, le manchevolezze di un disegno di legge ideologico. E l'ideologia è la madre di tutte le tirannie. Anche quando assume l'aspetto della difesa della morale pubblica (già Bonafede ha rivendicato questo merito

al proprio disegno di legge): la scienza politica e il diritto costituzionale spiegano che la legge ha funzione regolatoria dei rapporti civili sulla base di principi civili. La corruzione va combattuta non perché è un peccato, ma perché è un reato che conficca con l'ordine pubblico economico, sotto il profilo della turbamento delle concorrenza, dell'infiltrazione delle mafie e per la grave devianza dell'esercizio dei pubblici doveri affidati all'Amministrazione. Altrimenti, si va verso uno Stato capace di infilarsi nelle camere da letto o, peggio, capace di censurare le opinioni difformi da quelle dei propri padroni.

Come sempre, si dovrebbe partire dalla realtà reale, non da quella virtuale inventata dalla macchina propagandistica di Rousseau o, peggio, della Casaleggio&Associati. Per poi tornarci, alla realtà reale, con quelle misure che ne favoriscano lo sviluppo nella trasparenza.

www.cacopardo.it

© Riproduzione riservata



Investimenti, restyling a braccetto con gli appalti

La revisione delle norme contabili sugli investimenti degli enti locali sarà riconsiderata in parallelo con la modifica del codice degli appalti, i cui lavori sono in corso. E' quanto filtra da ambienti vicini al Governo dopo la pubblicazione dell'ottavo decreto correttivo al dlgs 118/2011 (si veda *ItaliaOggi* di ieri). Il provvedimento, infatti, ha recepito solo in parte la proposta della Commissione Arconet, che lo scorso 11 luglio aveva licenziato uno schema di più ampio respiro. In particolare, era prevista una ampia revisione dell'allegato 4/2, al fine di rendere più semplice il raccordo fra le norme contabili e quelle sugli appalti pubblici, introducendo molte novità, soprattutto in merito all'impatto contabile della progettazione e della realizzazione delle opere e la possibilità di attivare il fondo pluriennale vincolato anche solo in presenza di un progetto. Questa parte non è stata ripresa nel testo ufficiale, perché l'Esecutivo intende riconsiderarla alla luce della revisione del dlgs 50/2016. Lo stop, però, rischia di complicare la vita di molti enti, che speravano nella maggiore flessibilità promessa. Due i principali nodi, da un lato l'impossibilità di considerare «impegnato» l'intero quadro economico dell'opera quando si è ancora a livello di progetto, dall'altro i tempi stretti per la riprogrammazione degli eventuali ribassi d'asta. L'attuale punto 5.4 dell'allegato 4/2 prevede che la costituzione del fondo pluriennale vincolato per l'intero quadro economico progettuale, è consentita in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, escluse, però, proprio le spese di progettazione. Il limite è stato fortemente penalizzante, anche a causa delle nuove regole sugli appalti, tanto che Arconet aveva condiviso la proposta di consentire l'attivazione del fpv quando siano state impegnate le sole spese di progettazione, purché almeno a livello definitivo. In ordine ai ribassi, la modifica avrebbe allungato il termine per riprogrammarli fino a due anni dalla stipula del contratto di appalto.

Matteo Barbero



DAL 2017

Appalti pubblici, valore +40%

Nei primi quattro mesi del 2018 il valore degli appalti pubblici in Italia è cresciuto del 41,7%. Se nel primo quadrimestre del 2017, infatti, i contratti pubblici valevano 28,8 miliardi di euro, quest'anno si sono attestati a quota 40,8 miliardi. E quanto emerge dal primo rapporto quadrimestrale del 2018 pubblicato dall'Autorità nazionale anticorruzione relativo alle procedure di affidamento perfezionate di importo superiore o uguale a 40 mila euro. Gli aumenti riguardano sia il settore ordinario (+36,9%), che quello speciale (+54,1%). In tutti e due i settori si registra un aumento dei valori posti in gara ma non il numero delle gare stesse. Nel settore ordinario, ad esempio, il mercato dei servizi è cresciuto in valore del 49,5%, passando da 10,3 a 15,4 miliardi, ma è anche diminuito nel numero di Cig (gare) del 3,1%. Tra i 40 e i 150 mila euro si è registrata una riduzione sia nel numero di gare (-3,3%) che nel valore (-2%).



ANAC

Commissari, iscrizioni al via

DI MICHELE DAMIANI

A partire da lunedì 10 settembre sarà possibile effettuare l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara attraverso l'applicativo online disponibile nell'area servizi del portale dell'Anac. All momento della registrazione verrà richiesto l'inserimento del codice Trn (Transaction reference number), a conferma del pagamento della tariffa di € 168,00 nel caso la stessa sia dovuta ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 febbraio 2018. Il versamento della tariffa dovrà essere effettuato mediante bonifico sul c/c bancario acceso presso il Monte dei paschi di Siena, filiale di Roma sede, intestato all'Autorità nazionale anticorruzione. Nella causale dovranno essere riportate le seguenti informazioni: «Iscrizione Albo commissari-Codice fiscale del soggetto richiedente l'iscrizione-annualità 2019». Sul portale dell'Anac è possibile reperire tutte le informazioni tecniche necessarie.



Anticorruzione La confisca «resiste» a prescrizione e amnistia

Nelle Ddl anticorruzione del governo spunta la stretta sulle misure patrimoniali: basta la condanna in primo grado per «congelare» la confisca.

Giovanni Negri — a pag. 20

Anticorruzione, la prescrizione non cancella la confisca

MISURE CAUTELARI

Per il Ddl del governo basta la condanna inflitta in primo grado

Vincolo sul patrimonio confermato anche in caso di amnistia

Giovanni Negri

Confisca confermata. Anche se è intervenuta la prescrizione. Basta la condanna di primo grado. Il pacchetto anticorruzione approvato dal governo giovedì introduce la possibilità di conservazione della misura patrimoniale anche quando, dopo il giudizio di primo grado, è decorsa la prescrizione oppure è intervenuta un'amnistia.

Si tratta di un intervento che prende atto, si sottolinea nella rela-

zione al disegno di legge, dell'evoluzione della giurisprudenza soprattutto internazionale e del dibattito sulla «confisca senza condanna». E l'obiettivo è di assicurare effettività e forza deterrente alle misure di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione anche sul versante dell'aggressione ai patrimoni accumulati in maniera almeno sospetta. «L'intervento - si osserva -, infatti, potenzia uno strumento ablatorio di natura reale che, impedendo l'accumulazione e il reinvestimento di capitali illeciti, si è rivelato arma particolarmente efficace (e temuta) nella prevenzione e repressione del malaffare».

Le norme sinora applicabili escludono la possibilità di continuare ad applicare il blocco sui beni anche per reati come la corruzione, la concussione, l'abuso d'ufficio. Si tratta di una strada che oggi l'autorità giudiziaria può percorrere soprattutto nella guerra alle organizzazioni criminali, ap-

plicando la cosiddetta confisca allargata quando cioè il patrimonio in possesso della persona sospetta appare del tutto sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, risultando così arduo dimostrarne la provenienza. A questa ipotesi se ne aggiunge poi una più particolare in materia di attività di repressione del traffico di stupefacenti.

Ma erano soprattutto le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo a sconsigliare l'estensione: in particolare la sentenza Varvara contro Italia del 2013, con la quale si concludeva che l'applicazione della confisca urbanistica nelle ipotesi di proscioglimento per estinzione del reato costituisce una violazione del principio di legalità. Con questa pronuncia, la Corte europea dei diritti dell'uomo sembrava affossato definitivamente la confisca urbanistica «senza condanna».

La Corte costituzionale, però, con la sentenza n. 49 del 2015 aveva ridimensionato il precedente Var-

vara, valorizzando invece l'esistenza di un pieno giudizio di responsabilità, dopo il contraddittorio con le parti, che dimostrasse al di là di ogni ragionevole dubbio la colpevolezza della persona soggetta a confisca.

Da ultimo, poi, la recentissima sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 28 giugno scorso, pur riaffermando come elemento chiave quello della natura sostanziale di «pena» della confisca, riconosciuto peraltro anche dalla nostra Cassazione, e della conseguente necessità di accertare la colpevolezza di colui che la subisce, condivide le conclusioni della Consulta e, escludendo che violi l'articolo 7 Cedu lo Stato che, accertata la colpevolezza all'esito del giudizio, dichiara estinto il reato per prescrizione, ma ugualmente disponga la confisca urbanistica, proprio in forza del predetto accertamento. Una correzione di rotta oggi sfruttata dalla manovra anticorruzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la Ctr Palermo si presume che il contribuente sappia del cambio di destinazione

Aree edificabili, tributi dovuti Sì al pagamento di Ici, Imu e Tasi senza comunicazione

Pagina a cura
di **SERGIO TROVATO**

Il contribuente è tenuto a pagare Ici, Imu e Tasi sulle aree edificabili, ed è obbligato a presentare la dichiarazione, anche se il comune non lo ha informato del cambio di destinazione urbanistica del terreno che è diventato fabbricabile. La procedura di adozione del nuovo piano regolatore è soggetta, come tutti gli atti generali, a pubblicità e se ne presume la conoscenza. Il contribuente, però, è esonerato dal pagamento delle sanzioni e degli interessi moratori per le violazioni commesse. Lo ha affermato la Commissione tributaria regionale di Palermo, sezione IX, con la sentenza 2993 del 16 luglio 2018.

Per i giudici d'appello, la norma che impone ai comuni di dare comunicazione ai proprietari dell'attribuzione a un terreno della natura di area fabbricabile «non è specificamente sanzionata, e la sua inosservanza non è di per sé pregiudizievole per la difesa del contribuente». L'omessa informazione della «sopravvenuta natura edificatoria di un terreno agricolo non pregiudica la pretesa impositiva dell'ente». Del resto, la procedura di adozione del piano regolatore generale è soggetta ad ampia pubblicità. Il contribuente, quindi, era tenuto a dichiarare e a versare il tributo. Tuttavia, le violazio-

ni commesse a causa dell'incertezza determinata dal comportamento dell'ente, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), porta a escludere sia l'irrogazione delle sanzioni sia la richiesta degli interessi moratori.

Gli adempimenti a carico dell'ente. Se il comune non comunica ai contribuenti le variazioni urbanistiche e i cambi di destinazione dei terreni in aree edificabili, l'omissione non rende nulli gli avvisi di accertamento Ici pur essendo un obbligo imposto dalla legge. Naturalmente, il principio affermato dalla commissione regionale vale anche per Imu e Tasi. L'articolo 31, comma 20, della Finanziaria 2003 (legge 289/2002) ha imposto l'obbligo di informativa all'amministrazione comunale per rendere edotto il contribuente delle variazioni apportate agli strumenti urbanistici. Quando attribuiscono a un terreno la natura di area fabbricabile, sono obbligati a darne comunicazione al contribuente, a mezzo posta, con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza. Il mancato rispetto di questo adempimento, però, non comporta alcuna conseguenza in ordine agli obblighi che incombono sul contribuente: il tributo sull'area, ex lege, è comunque dovuto a prescindere. Qualora il contribuente violi l'obbligo di dichiarazione e di versamento, si

può ritenere che ricorra una causa di non punibilità.

Aree edificabili e presupposto impositivo. Anche all'Imu e alla Tasi si applicano le stesse regole dettate per l'Ici. Il legislatore, infatti, richiama espressamente le disposizioni contenute negli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 504/1992. Sia per quanto riguarda la qualificazione dell'oggetto d'imposta sia per la determinazione dell'imponibile occorre fare riferimento alla normativa Ici. Il valore dell'area si determina prendendo a base anche le valutazioni di mercato. Per la qualificazione delle aree è necessario fare riferimento al piano regolatore generale. In base all'articolo 2 del decreto legislativo 504/1992, per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti delle indennità di espropriazione per pubblica utilità. Nelle ipotesi di edificazione di un fabbricato, la base imponibile Ici è data dal valore dell'area (non viene computato il valore del fabbricato in corso d'opera), dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino a quella di ultimazione, oppure fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, se questo momento è antecedente a quello di ultimazione del fabbricato. In base

alla finzione giuridica prevista nella disciplina dell'imposta (art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992) durante il periodo dell'effettiva utilizzazione edificatoria anche per demolizione e per esecuzione di lavori di recupero edilizio, il suolo va considerato area fabbricabile, indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base agli strumenti urbanistici. Pertanto, un'area è edificabile quando è inserita nel piano regolatore generale ed è soggetta alle imposte locali (Imu e Tasi) indipendentemente dalla successiva lottizzazione del suolo. È il comune, su richiesta del contribuente, che attesta se un'area sita nel proprio territorio sia edificabile. Se lo strumento urbanistico è approvato dal consiglio comunale, l'ente può dal momento dell'approvazione richiedere il pagamento del tributo sul valore di mercato dell'area. Lo strumento urbanistico in corso d'approvazione certamente incide sulla stima del fondo in una libera contrattazione di mercato e assume influenza nei rapporti negoziali. La deliberazione di adozione del piano regolatore conferisce allo strumento urbanistico efficacia immediata. La successiva delibera dell'organo regionale perfeziona lo strumento, ma ai fini tributari il terreno è un'entità valutabile sulla base della destinazione edificatoria.

— © Riproduzione riservata —

I riferimenti

Norme di riferimento	Articoli 2 e 5, decreto legislativo 504/1992 Articolo 36, comma 2, dl 223/2006
Obbligo del comune di comunicare agli interessati le variazioni urbanistiche	Articolo 31, comma 20, della legge 289/2002
Omessa informazione	Obbligo di dichiarare l'area e pagare le imposte
La definizione	Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici. Durante il periodo dell'effettiva utilizzazione edificatoria il suolo va considerato fabbricabile a prescindere dalla previsione contenuta nel piano regolatore



Caos bando periferie: avanzati inutilizzabili senza il programma

INVESTIMENTI

Solo 15 città hanno nei conti «risparmi» sufficienti per finanziare le opere

I 140 milioni di copertura sul 2018 potranno assorbire gli sforamenti del pareggio

Gianni Trovati

La polemica incendiaria sul bando periferie ha sparso a piene mani certezze in Parlamento e incognite nelle amministrazioni locali. Fra Camera e Senato si confronteranno anche nella giornata decisiva di oggi le posizioni nette della maggioranza M5S-Lega, che nella sospensione delle 96 convenzioni vede lo strumento per premiare gli enti «virtuosi» titolari di avanzati senza che sia lo Stato a decidere dove promuovere investimenti e dove no, e quelle altrettanto chiare dell'opposizione, che parlano di «scippo» e provano a riesumare le convenzioni a suon di emendamenti.

Tanta sicurezza si sgretola però quando dalle stanze della politica si passa agli uffici delle ragionerie locali. Che cosa si potrà fare davvero una volta in vigore il Milleproroghe? E chi può fare cosa?

Prima di avventurarsi nel dedalo

creato dall'emendamento notturno approvato al Senato e in via di conferma alla Camera, è utile anticipare i risultati. La sospensione delle convenzioni produce sui conti pubblici un effetto positivo per 1.030 milioni in quattro anni, di cui 140 milioni nel 2018, che servirebbero a coprire gli effetti di un primo «sblocco» generalizzato degli avanzati di amministrazione. Ma per utilizzare gli avanzati per investimenti occorre applicarli, modificando il bilancio con parere dei revisori e voto in consiglio comunale, e adeguare i programmi delle opere pubbliche (con la procedura complessa descritta nell'articolo qui a destra): mosse che richiedono mesi. «Andrebbero acquisiti - aggiungono nel loro dossier i tecnici del servizio Bilancio della Camera - chiarimenti volti a confermare l'effettiva possibilità, per i Comuni interessati, di rimodulare, senza che si determinino ulteriori oneri, gli impegni di spesa e i connessi pagamenti in relazione al differimento dell'efficacia delle convenzioni».

I 140 milioni messi nella cascina del bilancio pubblico per quest'anno potrebbero però tornare utili per coprire eventuali stop alle sanzioni per chi sfora il pareggio 2018, tanto più che da annunci pubblici di governo e maggioranza il Milleproroghe è solo l'antipasto per un cambio di regole che dall'anno prossimo libererà a regime gli avanzati nei calcoli sui vincoli di finanza pubblica. Ma

nessuno può garantire a priori che questi sforamenti sanabili servano davvero a investimenti e non a spesa corrente.

Con la semplificazione tipica della politica, il Milleproroghe divide i Comuni in due gruppi. Via i finanziamenti alle città, e più spazi finanziari ai Comuni medi e piccoli (del Centro-Nord). Ma se in questi ultimi l'utilizzo effettivo di questi spazi incontra i problemi appena citati, anche nel mondo interessato dal bando periferie (in realtà i Comuni interessati dai 96 progetti sono 326, anche medi e piccoli, perché in gioco ci sono anche le Città metropolitane) il quadro è più complesso. I primi calcoli Anci mostrano tre situazioni diverse: in una quindicina di casi gli enti beneficiari avrebbero avanzati sufficienti per proseguire con fondi i propri progetti del bando periferie, ma per farlo devono adeguare bilanci e programmi delle opere pubbliche.

Altri 30 hanno nei conti risorse per coprire una parte degli interventi, mentre gli altri (quindi la metà abbondante della platea) non hanno avanzati e non potrebbero far altro che abbandonare i progetti. Con la conseguenza, peraltro, di perdere gli eventuali cofinanziamenti privati, e senza poter chiedere una parte dei 300 milioni di contributi messi a disposizione della manovra perché questi sono riservati a chi non ha partecipato con successo proprio al bando periferie.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

A DISPOSIZIONE 300 MILIONI

Fondo investimenti, ultimi dieci giorni per la tranche 2019

Richiesta respinta quando l'opera non è programmata o il bilancio non è alla Bdap

Ultimi preparativi per l'accesso al contributo 2019 a fondo perduto per la messa in sicurezza di edifici e territorio. Scade il 20 settembre il termine per la richiesta dei finanziamenti messi in campo dall'ultima manovra. Il contributo ammonta a 300 milioni per il 2019 e 400 per il 2020 (commi 853-861 della legge 205/2017).

La domanda al ministero dell'Interno necessita della specificazione della tipologia dell'opera, del codice unico di progetto e di eventuali cofinanziamenti. Non è richiesto un livello minimo di progettazione. Ciascun Comune non può richiedere finanziamenti di importo superiore a 5,225 milioni.

Viminale ed Economia determineranno l'ammontare del contributo a ciascun Comune entro il 31 ottobre. Se le richieste supereranno le risorse disponibili, l'attribuzione sarà effettuata a favore dei Comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione (al netto della quota accantonata) rispetto alle entrate finali di competenza risultanti dai rendiconti del penultimo esercizio, desunti dalla Bdap. La mancata trasmissione del rendiconto alla Banca dati blocca le richieste.

Il Comune beneficiario dovrà affidare i lavori entro 8 mesi dall'emanazione del decreto di concessione; i risparmi da ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo o all'esecuzione dei lavori, e poi potranno essere destinati a ulteriori investimenti per le stesse finalità, a condizione che l'impegno avvenga entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

I contributi saranno erogati dal

ministero dell'Interno per il 20% entro il 28 febbraio e per un ulteriore 60% entro il 31 maggio, previa verifica dell'affidamento. La verifica sarà effettuata attraverso il sistema di monitoraggio richiamato dal Dlgs 229/2011, con classificazione delle opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2018». Il restante 20% sarà erogato previa trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Nel caso di mancato rispetto di termini e condizioni, il Viminale recupererà il contributo. Sono inoltre previsti controlli a campione sulle opere.

Il primo ciclo del finanziamento ha mostrato il punto critico nel requisito dell'inserimento in uno strumento programmatico dell'ente approvato ed efficace, ad esempio Dup o piano triennale delle opere. Per le opere di importo inferiore a 100mila euro, che non entrano nella programmazione triennale, è sufficiente la previsione della realizzazione degli interventi nel Dup e nel bilancio di previsione.

—A.Gu.
P.Ruf.

RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROCEDURA

1 Domanda

Entro il 20 settembre va presentata la richiesta al Viminale specificando tipologia dell'opera, Cup e cofinanziamenti

2 L'assegnazione

L'ammontare del contributo sarà definito entro il 31 ottobre. Il primo 20% sarà erogato entro il 28 febbraio, un altro 60% a maggio



CONFINDUSTRIA

Boccia: «La manovra banco di prova per il governo»

Importante stabilizzare i conti pubblici e puntare alla crescita

Nicoletta Picchio

Dal nostro inviato
CERNOBBIO

L'attenzione è alla prossima legge di bilancio: «La manovra sarà il banco di prova del governo». Vincenzo Boccia è arrivato ieri al seminario The European House Ambrosetti a Cernobbio. Dall'esecutivo sono arrivati messaggi di attenzione alla crescita e al rispetto dei parametri europei.

«Aspettiamo la legge di bilancio – ha commentato Boccia – ci sembrano alcune dichiarazioni di responsabilità, vediamo se si riesce a coniugare crescita, fini del governo e un'attenzione al mondo della produzione, a partire dalla questione industriale», ha detto il presidente di Confindustria, insistendo sulla necessità di puntare alla crescita e non aumentare il debito pubblico. Ed ha replicato anche alle parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che nell'intervento al Forum Ambrosetti aveva chiesto alla platea di imprenditori se fossero sicuri che la mancata crescita non fosse anche responsabilità delle imprese: «Siamo il secondo paese manifatturiero europeo, nonostante gli handicap che abbiamo rispetto alla Germania che è il primo: il 20% in più di total tax rate, il 30% in più di costo dell'energia, una perdita di produttività del 30% negli ultimi anni. Nonostante ciò siamo secondi perché l'Italia ha un apparato industriale molto forte. La crescita è una responsabilità delle imprese, ma la politica deve accelerarla», ha detto Boccia, intervistato da Franco Di Mare nella trasmissione dal titolo «La Grande attesa» che andrà in onda questa sera su Rai 1 in seconda serata, cui hanno partecipato anche il direttore del Sole 24 Ore Gui-

do Gentili, l'economista Veronica De Romanis, Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici alla Cattolica di Milano.

Il presidente di Confindustria, che interverrà al Forum questa mattina, ha dato atto del governo di aver avviato una nuova fase di responsabilità: «Si comincia a parlare di rispetto delle regole Ue, un piano di medio termine e non fare le cose nell'immediato. La conferma di Industria 4.0, il taglio del cuneo fiscale». Il dialogo «è partito in salita» e il presidente di Confindustria nei giorni scorsi aveva ipotizzato di far scendere in piazza gli imprenditori: «Ce l'abbiamo ancora nel cassetto come reazione – ha risposto Boccia ad una domanda – alcuni esponenti del governo hanno in mente tre parole piazza, popolo e sondaggi. La piazza non è solo loro». Le aspettative sul governo, ha aggiunto, «sono alte: aumento delle pensioni, taglio delle tasse, reddito di cittadinanza, ma chi paga?» Boccia ha richiamato sull'attenzione al debito e al deficit, puntando alla crescita. Occorre una visione di medio termine per il paese, che fissi gli obiettivi, a partire dall'occupazione, individuando strumenti e poi le risorse.

Quanto all'Iva può essere un indicatore positivo: «Ci auguriamo che ora parta una nuova fase di attenzione alla questione industriale da parte del governo, a partire da Taranto. Si è risolta una grande questione paese». Nella soluzione trovata «C'è occupazione, rispetto dell'ambiente e anche centralità della questione industriale». Il presidente di Confindustria non ha commentato nel dettaglio l'avviso di garanzia ricevuto dal ministro Salvini: «Non entriamo nel merito di queste questioni». Ma ha affermato che «i conflitti istituzionali non fanno mai bene al paese, in tutti i sensi. Si lasci lavorare questo governo, si rispettino i ruoli della magistratura, che vada avanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA